

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale n. 2 del 3 luglio 2012

Comunicazioni del Comitato Regionale Campania

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 1 di ieri, lunedì 2 luglio, pag. 57, si pubblica, di seguito, l'attività ufficiale organizzata dal C.R. Campania in ordine ai Campionati di Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2012/2013.

ATTIVITÀ DI CALCIO A CINQUE 2012/2013

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il C.R. Campania, in conformità alle direttive della L.N.D. e della Divisione Calcio a Cinque, organizza, per la stagione sportiva 2012/2013, la seguente attività, in ordine ai Campionati di Calcio a Cinque:

- **Campionato Calcio a Cinque Serie C1;**
- **Campionato Calcio a Cinque Serie C2;**
- **Campionato Calcio a Cinque Serie D;**
- **Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1;**
- **Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2;**
- **Campionato di Calcio a Cinque Under 18;**
- **Campionato di Calcio a Cinque Juniores – maschile;**
- **Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores;**
- **Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores – Scuole;**
- **Coppa Italia di Calcio a Cinque;**
- **Coppa Campania di Calcio a Cinque per società di Serie D;**
- **Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile;**
- **Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores.**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 è articolato su di un girone unico composto da **sedici** squadre.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C1 per la stagione sportiva 2012/2013, già pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 di ieri, lunedì 2 luglio 2012, è ripubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C1 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.
È, comunque, **obbligatorio** che il fondo sia in **erba sintetica** o, in caso di impianto coperto, di **tartan**;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 SERIE C1 (e CALCIO A 5 JUNIORES)

Tassa iscrizione Calcio a 5 Serie C1	€ 1000,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (C5C1 e C5 Juniores)	€ 1055,00
Costi assicurativi (C5C1 e C5 Juniores)	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (°)
Tassa iscrizione C5 Juniores	€ 275,00
Tassa di associazione C5 C1	€ 250,00

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2011) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il **CONTO SPESE ORGANIZZATIVE** deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012, ALLE ORE 18.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO.

LE SOCIETÀ RICHIEDENTI L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 SERIE B 2012/2013 CONSEGNERANNO IN COPIA AL C.R. CAMPANIA, ENTRO IL TERMINE DEL 12 LUGLIO 2012, LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA (VERSAMENTO COMPRESO), RIMESSA ALLA DIVISIONE NAZIONALE DI CALCIO A 5, nonché dichiarazione impegnativa (comunicata per conoscenza alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque) di iscrizione ai Campionati di Calcio a Cinque Serie C1 e di Calcio a Cinque Juniores 2012/2013 e di autorizzazione al prelievo della quota d'iscrizione dal versamento effettuato alla Divisione Nazionale Calcio a Cinque.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 2012/2013 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva;**

- il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, in ordine ai **calciatori "giovani"**, per la stagione sportiva 2012/2013, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1994 in poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1991 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi delle richiamate fasce d'età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori "giovani" e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l'eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società giocherà in inferiorità numerica).**

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE B 2012/2013

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B della stagione sportiva 2012/2013 le 19 società dei Campionati di Calcio a 5 Serie C1, come segue:

- quelle, in numero di diciannove, che si classificheranno al **primo posto** del rispettivo, singolo girone del Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 2012/2013;

- la squadra vincitrice della Coppa Italia Calcio a Cinque 2012/2013 – fase nazionale, nel rispetto del Regolamento della Coppa;
- le quattro vincitrici degli spareggi – promozione tra le squadre classificate al **secondo posto** di ogni singolo girone del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 2012/2013, **che i Comitati Regionali dovranno comunicare alla Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. entro il 6 maggio 2013**, che si disputeranno nel rispetto di apposito Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D.

I criteri per la determinazione della seconda classificata del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 2012/2013, determinata a seguito di gare di play-off, saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2011/2012.

f) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2013/2014

Al termine della stagione sportiva 2012/2013 retrocederanno nel Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2013/2014 **complessivamente quattro squadre così distinte:**

- le società classificate al quindicesimo e sedicesimo posto;
- due società perdenti le gare di play-out tra le società classificate dall'undicesimo al quattordicesimo posto. Le modalità di svolgimento della gare di *play-out* innanzi indicate saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2012/2013.

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Il C.R. Campania avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D. (C.U. n. 1 del 1° luglio 2012 della L.N.D.), ha deliberato che alle società di Calcio a Cinque Serie C1 **sia fatto obbligo di partecipare** con una propria squadra al **Campionato di Calcio a Cinque Juniores 2012/2013**.

Alle società di Calcio Cinque Serie C1 che non parteciperanno effettivamente al Campionato obbligatorio Calcio a Cinque Juniores 2012/2013, nonché a quelle che ne saranno escluse per rinuncia, **verrà addebitata una somma pari a € 2.500,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.**

Ai detti Campionati possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che, comunque, **abbiano compiuto il 15° anno di età.**

Non è consentita la partecipazione calciatori “fuori quota”.

Le società possono, altresì, partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni **all'uopo** previste. **La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione prevista per violazione degli obblighi sopraindicati.**

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013 è articolato su tre gironi composti ognuno di **QUATTORDICI** squadre.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 per la stagione sportiva 2012/2013, già pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 di ieri, lunedì 2 luglio 2012, è **ripubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.**

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;

Come più volte preannunciato sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive, dalla stagione sportiva 2011/2012 è obbligatorio che il fondo del campo di giuoco sia in erba sintetica o, in caso di impianto coperto, di tartan;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 SERIE C2

Tassa iscrizione Calcio a 5 Serie C2	€ 600,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 800,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (°)
Tassa di associazione	€ 250,00

CALCIO A 5 JUNIORES

Tassa iscrizione	€ 275,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (°)
Tassa di associazione	€ 250,00

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2012) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 2012, ALLE ORE 18.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

- in relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva;**

- il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2012/2013, che **alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1991 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell'inizio della gara e per tutta la sua durata, con le due eccezioni che seguono:**

1) eventuale espulsione dal campo, nell'ambito della richiamata fascia d'età obbligata: di un calciatore (con riduzione dell'obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con annullamento dell'obbligo medesimo);

2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia d'età obbligata.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2013/2014

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione sportiva 2013/2014 le tre società che si classificheranno al primo posto del rispettivo girone del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013, nonché la società vincitrice delle gare di *play-off*, le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2012/2013.

f) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D 2012/2013

Al termine della stagione sportiva 2012/2013 retrocederanno nel Campionato di Calcio a Cinque Serie D 2013/2014 complessivamente quattro squadre per ogni girone, così distinte:

- le società classificate al tredicesimo e quattordicesimo posto;

- due società perdenti le gare di *play-out*, le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2012/2013.

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società partecipanti al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 possono partecipare con altre proprie squadre al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque o al Campionato Allievi di Calcio a Cinque, organizzato dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Su un successivo Comunicato Ufficiale sarà pubblicata l'eventuale determinazione del C.R. Campania, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, di rendere obbligatoria alle società di Calcio a Cinque Serie C2 la partecipazione al Campionato di Calcio a Cinque Juniores fin dalla corrente stagione sportiva.

Ai detti Campionati possono prendere parte i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

Non è consentita la partecipazione calciatori "fuori quota".

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie D è articolato su gironi composti da un minimo di dieci ad un massimo di quattordici squadre ciascuno.

Al Campionato di Calcio a Cinque Serie D possono iscriversi:

- le società che hanno partecipato al Calcio a Cinque Serie D 2011/2012, come dall'organico già pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 di ieri, lunedì 2 luglio 2012, e **ripubblicato in allegato al presente C.U.**;

- le società di nuova affiliazione 2012/2013;

- le società retrocesse al termine della stagione 2011/2012 dal Campionato Calcio a Cinque Serie C2.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 SERIE D

Tassa iscrizione	€ 450,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 550,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (°)
Tassa di associazione	€ 250,00

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2012) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

(**) Per le società nuove affiliate 2012/2013, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERRANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 è articolato su un girone unico composto da **dodici** squadre.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 per la stagione sportiva 2012/2013, già pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 di ieri, lunedì 2 luglio 2012, è **ripubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale**.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

E' comunque **obbligatorio** che il fondo sia in **erba sintetica** o, in caso di impianto coperto, di **tartan**;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1

Tassa iscrizione	€ 450,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 200,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (9)
Tassa di associazione	€ 250,00

(9) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2012) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

Il **CONTO SPESE ORGANIZZATIVE** deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Su disposizione della L.N.D., saranno deferite alla Commissione Disciplinare le società che non abbiano provveduto, all'atto dell'iscrizione al Campionato, a fornire probante documentazione, che attesti l'espletamento di tutte le procedure connesse al rilascio delle tessere plastificate dei calciatori. La Commissione Disciplinare adotterà adeguate sanzioni pecuniarie a carico delle società che risulteranno inadempienti in argomento, con conseguenziale violazione dell'art. 1 C.G.S.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI DI SESSO FEMMINILE ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il **QUATTORDICESIMO** anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

e) ATTIVITÀ GIOVANILE – Campionato Regionale Juniores di Calcio a 5 Femminile

Le società partecipanti al Campionato di Calcio a Cinque Femminile possono partecipare con altre proprie squadre al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque Femminile.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque Femminile possono prendere parte le **calciatrici nate dal 1° gennaio 1994 in poi e che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.**

Non è ammessa la partecipazione di **calciatrici "fuori quota"**.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 è articolato su gironi la cui composizione sarà resa nota al termine delle iscrizioni 2012/2013.

Al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 possono iscriversi:

- le società che hanno partecipato al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 2011/2012, come dall'**organico**, pubblicato in allegato al C.U. n. 1 di ieri, lunedì 2 luglio 2012, e **ripubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale**;

- le società di nuova affiliazione 2012/2013.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

Tassa iscrizione	€ 450,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 200,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (*)
Tassa di associazione	€ 250,00

(*) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2012) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

(**) Per le società nuove affiliate 2012/2013, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI DI SESSO FEMMINILE ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il **QUATTORDICESIMO** anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

d) ATTIVITÀ GIOVANILE – Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque Femminile

Le società partecipanti ai Campionato di Calcio a Cinque Femminile possono partecipare con altre proprie squadre al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque Femminile.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque Femminile possono prendere parte le **calciatrici nate dal 1° gennaio 1994 in poi e che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.**

Non è ammessa la partecipazione di **calciatrici “fuori quota”**.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 DI CALCIO A CINQUE

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale Under 18 di Calcio a Cinque è articolato su gironi composti da un minimo di sei ad un massimo di dodici squadre ciascuno.

Al Campionato Regionale Under 18 di Calcio a Cinque sono iscritte d'ufficio tutte le società di Calcio a Cinque Serie C1 (maschile). Possono, altresì, iscriversi:

- le società affiliate alla L.N.D.;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque;
- le società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2011/2012, al Campionato Calcio a Cinque Juniores;
- le società di affiliazione 2012/2013.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Juniores entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 UNDER 18

Tassa iscrizione	€ 275,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (*)
Tassa di associazione	€ 250,00

(*) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2012) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

(**) Per le società nuove affiliate 2012/2013, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 18 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 18 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato Under 18 di Calcio a Cinque possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero siano nati dal 1° gennaio 1994 in poi** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Under 18 di Calcio a Cinque non è consentita, ad alcun titolo, la partecipazione di calciatori "fuori quota".

d) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato Under 18 di Calcio a Cinque) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" di Under 18 di Calcio a Cinque), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE JUNIORES

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Juniores è articolato su gironi composti da un minimo di sei ad un massimo di dieci squadre ciascuno.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque sono iscritte d'ufficio tutte le società di Calcio a Cinque Serie C1 (maschile). Possono, altresì, iscriversi:

- le società affiliate alla L.N.D.;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque;
- le società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2011/2012, al Campionato di Calcio a Cinque Juniores;
- le società di affiliazione 2012/2013.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Juniores entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

■ non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;

■ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; **in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);**

■ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 JUNIORES

Tassa iscrizione	€ 275,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (*)
Tassa di associazione	€ 250,00

(*) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2012) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE JUNIORES ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Calcio a Cinque Juniores possono partecipare i calciatori NATI DAL 1° GENNAIO 1994 IN POI e che, comunque, abbiano compiuto il 15 anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato di Calcio a Cinque Juniores non è consentita, ad alcun titolo, la partecipazione di calciatori “fuori quota”.

d) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Calcio a Cinque Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" del Campionato di Calcio a Cinque Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE JUNIORES

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Femminile Juniores è articolato su gironi composti da un minimo di sei ad un massimo di dodici squadre ciascuno.

Possono iscriversi:

- le società affiliate alla L.N.D.;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque;
- le società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2011/2012, al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores;
- le società di affiliazione 2012/2013.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

SOCIETÀ PURE

Tassa iscrizione	€ 275,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 155,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (¹)
Tassa di associazione	€ 250,00

SOCIETÀ RISERVE

Tassa iscrizione	€ 275,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 200,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.12) (¹)

(¹) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2012 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2012) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2012.

(**) Per le società nuove affiliate 2012/2013, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 55,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE JUNIORES 2012/2013 DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE JUNIORES ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE PERENTORIO, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores (o Under 18) possono partecipare tutte le calciatrici che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero siano nate dal 1° gennaio 1994 in poi** e che comunque abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores non è consentita, ad alcun titolo, la partecipazione di calciatori "fuori quota".

d) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile Serie A della stagione sportiva 2012/2013 è articolato in tre gironi di dodici squadre ciascuno e prevede gare di *play-off* e *play-out*.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie A le società che hanno acquisito tale diritto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile Serie "A" secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati dalla Divisione Calcio a Cinque, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale Femminile Serie A della stagione sportiva 2012/2013, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1, del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito comunicato ufficiale;

- non presentino una fidejussione bancaria con scadenza al 31 luglio 2013, a prima richiesta e senza escussione del debitore principale, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.

b) Retrocessioni nei Campionati Regionali

La determinazione del numero delle squadre che al termine della stagione sportiva 2013-2013 potranno retrocedere nei Campionati Regionali Femminili, nonché le modalità e le procedure relative alle retrocessioni formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione Calcio a Cinque.

c) Limiti di partecipazione delle calciatrici.

Nelle gare del Campionato Femminile di Serie A, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2012/2013 alla data del 4 Febbraio 2013, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2013, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, Comma 3, delle N.O.I.F.

Alle società che nelle gare di Campionato Femminile Serie "A", comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate successivamente alla data del 4 Febbraio 2013 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 5 Febbraio 2013 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate in Italia e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2012/2013 alla data del 4 febbraio 2013, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 5 Febbraio 2013, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso del numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all'arbitro prima della gara stessa.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l'obbligo della presenza delle predette calciatrici dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara.

Alle società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

d) Modalità per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile – Gare ad eliminazione diretta

La determinazione del numero delle squadre, le modalità e le procedure delle gare relative all'assegnazione del titolo di Campione d'Italia saranno definite dalla Divisione Calcio a Cinque e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione da parte della Divisione stessa.

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2012/2013

Alla Coppa Italia di Calcio a Cinque 2012/2013 – fase regionale, **sono iscritte d'ufficio** tutte le società che partecipano ai Campionati Regionali di Calcio Serie C1 e Regionali di Calcio Serie C2 2012/2013.

Entro il **7 gennaio 2013** il C.R. Campania dovrà comunicare alla L.N.D. la squadra vincente la fase regionale.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della fase regionale della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE 2012/2013

Alla Coppa Italia di Calcio a Cinque Femminile 2011/2012 – fase regionale, organizzata dal C.R. Campania, possono prendere parte tutte le squadre iscritte ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile A e B.

Entro il **7 gennaio 2013** il C.R. Campania dovrà comunicare alla L.N.D. la squadra vincente la fase regionale.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della fase regionale della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE 2012/2013 **(RISERVATA ALLE SOCIETÀ DI SERIE D)**

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Calcio a Cinque riservata alle società che perfezioneranno l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Serie D 2012/2013 entro la data del **30 settembre 2013**.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2012/2013

Alla Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile ed alla Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, organizzate dal C.R. Campania, possono prendere parte rispettivamente tutte le squadre iscritte ai relativi Campionati di Calcio a Cinque Femminile e di Calcio a Cinque Juniores che, all'atto dell'iscrizione ai rispettivi campionati, ne facciano esplicita richiesta.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2012/2013

COMUNICAZIONE DEL SALDO DELL'ESTRATTO CONTO 2011/2012 DELLE SOCIETÀ

L'importo risultante quale saldo (attivo o passivo), in ordine alla stagione sportiva 2011/2012, è stato informalmente comunicato a tutte le società che ne abbiano fatto richiesta a partire dalla data odierna.

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata anche in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

Dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, scaricabile la documentazione per l'iscrizione ai Campionati 2012/2013.

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.figc-campania.it)

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi più che decennale, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2012/2013.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di assegno circolare non trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al recapito postale della società ed, eventualmente, ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della stessa società medesima.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2012/2013

Per la corrente stagione sportiva, per l'iscrizione al rispettivo Campionato organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., **le società utilizzeranno la procedura on-line** e consegneranno, nei termini prescritti per la scadenza delle rispettive iscrizioni, la documentazione ottenuta al C.R. Campania per la ratifica dell'iscrizione. **Le società di Calcio a Cinque Serie C1 allegheranno, altresì, anche la documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Juniores (obbligatorio per la Categoria).**

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D.** e presentare, **a mano**, come più volte ribadito all'atto dell'iscrizione al Campionato 2012/2013 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;**

- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;**

- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta (previa compilazione, eseguita possibilmente a macchina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo)**. Gli indicati dati sono, invero, indispensabili ai fini della registrazione informatizzata dei censimenti delle società, che rappresenta uno dei presupposti indispensabili, al fine della predisposizione computerizzata dal Comunicato Ufficiale per la corrente stagione sportiva, a sua volta collegata a tutti i servizi informatici del Comitato, della L.N.D. e della F.I.G.C.;

- **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società**, debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale (questo modello dovrà essere allegato anche nelle fasi successive all'iscrizione al Campionato, in ogni circostanza di modifica della composizione del Consiglio Direttivo della società, deliberata dall'Assemblea dei soci). Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;

- **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società con l'indicazione esatta (previa compilazione eseguita possibilmente a macchina) dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, numero telefonico)**, debitamente compilato in ogni sua parte, nonché timbrato e firmato in originale dal Presidente della società;

- **"foglio notizie" (modello A)**, debitamente compilato, nonché timbrato e firmato in originale. **Nel loro medesimo interesse, nonché nel rispetto delle esigenze operative del Comitato, le società sono invitate a fornire recapiti telefonici agevolmente contattabili, indirizzo di posta elettronica e sito internet** (si veda, al proposito, il paragrafo *Variazioni campi ed orari...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale, con particolare riferimento al valore di comunicazione ufficiale, conferito al **fonogramma trasmesso per via telefono**);

- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;

- **assegno circolare, non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo** ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA";

- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella riunione del 2 febbraio 2012, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 114/A della F.I.G.C. e riportato in allegato al C.U. n. 75 del 16 febbraio u.s. del C.R. Campania, e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.**;

- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione**;

- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

**TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (LEGISLAZIONE SULLA COSIDDETTA *PRIVACY*):
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 E DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.135**

In calce ai modelli predisposti dal C.R. Campania per l'indicazione, da parte delle società che presentano la propria iscrizione al rispettivo Campionato di competenza, dei dati relativi ai dirigenti, collaboratori, tecnici e soci, è stata prevista l'espressa dichiarazione, che sarà eventualmente sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della società, se consenziente alla richiesta autorizzazione, che il C.R. Campania sia autorizzato a *trattare* tutti i dati (non esclusi quelli dei calciatori tesserati) per motivi statistici e comunque inerenti l'attività del C.R. Campania (anche ai fini promozionali e diffusionali, nonché mediante la predisposizione di apposite pubblicazioni, annuari, opuscoli, manuali *et similia*).

La formula dell'autorizzazione è stata dedotta dal testo delle decisioni del Garante della *privacy*: *"In ordine alla richiesta di utilizzazione dei miei dati personali, nonché di quelli di tutti i tesserati (dirigenti, collaboratori, tecnici ed atleti) della società che rappresento, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, consento al loro trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari"*.

**RICHIESTE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE
ALLA CATEGORIA SUPERIORE**

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1	19 LUGLIO 2012
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C2	26 LUGLIO 2012
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE SERIE C1	27 SETTEMBRE 2012

Alla data indicata scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione / riammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle di iscrizione al medesimo Campionato.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano di seguito le date di inizio dei Campionati di Calcio a Cinque organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2012/2013:

01	CALCIO A 5 SERIE C1	15 SETTEMBRE 2012
02	CALCIO A 5 SERIE C2	6 OTTOBRE 2012
03	CALCIO A 5 SERIE D	27 – 28 OTTOBRE 2012
04	CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	(*)
05	CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	(*)
06	CALCIO A 5 JUNIORES	13-14-15 OTTOBRE 2012
07	COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	8 SETTEMBRE 2012
08	COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	13 OTTOBRE 2012
09	COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	(*)
10	COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	(*)

(*) Le date di inizio dei Campionati e della Coppa Juniores e Femminile, saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (art.22/bis – N.O.I.F.)

Si riportano di seguito le disposizioni regolamentari dell'art. 22/bis – N.O.I.F.:

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).

- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).

- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.

- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).

- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).

- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).

- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).

- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17).

- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).

- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309).

- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V).

- Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.

- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).

- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis, 648ter c.p.

- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.

- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).

- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C..

3. (ABROGATO)

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

Norma Finale

I provvedimenti di sospensione, di cui all'abrogato comma 3, in essere alla data di approvazione della presente norma cessano di avere efficacia.

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEFONICO NEGLI ORARI DELLE GARE

SERVIZIO DI PREVENZIONE DI ASSENZE E/O RITARDI ARBITRALI

Si rimanda alla pagina 72 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s., del C.R. Campania.

LIMITI DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Alle gare dei Campionati maschili di Calcio a Cinque ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'obbligo d'impiego di calciatori "giovani" nei Campionati di Calcio a Cinque Serie C1 e di Calcio a Cinque Serie C2 2012/2013 è riportato negli appositi rispettivi paragrafi riepilogativi delle disposizioni relative ai Campionati medesimi.

Alle gare dei Campionati Femminili di Calcio a Cinque ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2012/2013 **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima** e che, comunque, abbiano compiuto il **quattordicesimo** anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

Alle gare del Campionato Juniores di Calcio a Cinque sia maschile, sia femminile, possono partecipare rispettivamente i calciatori e le calciatrici **nati/e dal 1° gennaio 1994 in poi** e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età (per le squadre femminili il 14° anno di età).

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

SCUOLA DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI**

Nell'ambito della *Scuola di formazione per Dirigenti Sportivi*, come per la scorsa stagione sportiva, nonché per gli anni sportivi precedenti, anche per il 2012/2013 il C.R. Campania organizzerà *Corsi per Dirigenti Sportivi*.

In considerazione del notevolissimo successo dell'iniziativa (attestato dalla sempre più massiccia e considerevole partecipazione ai quattro *Corsi* della stagione sportiva 2011/2012, tenutisi presso l'Università degli Studi di Napoli, di Benevento e di Salerno e presso il Salone del C.O.N.I. di Caserta), sono stati programmati, anche per la stagione sportiva appena iniziata, ancora **quattro Corsi**.

Essi si terranno di nuovo presso le innanzi indicate sedi, a copertura dell'intero territorio regionale (l'Università degli Studi di Salerno è, notoriamente, ubicata a media distanza tra Salerno ed Avellino).

Peraltro, a richiesta di almeno quindici società per ogni singolo Corso – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta per il Corso (senza oneri economici, né per il Comitato, né per le società ospitanti) – saranno indetti Corsi zonali.

La quota di partecipazione sarà ancora contenuta nel limite di € 52,00=(cinquantadue/00), con possibilità di addebito sul conto della società di appartenenza (previa dichiarazione sottoscritta dal Presidente della stessa), anche per le società del Settore Giovanile e Scolastico, nonché della Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti. Gli iscritti di sesso femminile saranno esentati, anche per questo nuovo anno sportivo, dalla quota di partecipazione.

Ai *Corsi*, articolati in almeno dieci giorni di relazioni (ciascuno di tre ore, ridotte a cinquanta minuti ognuna), saranno ammessi, in qualità di uditori, gli studenti di tutte le Facoltà delle rispettive Università.

Il Regolamento Ufficiale aggiornato ed i modelli (per la domanda di ammissione e la dichiarazione di autocertificazione) saranno pubblicati sul C.U. di questo C.R., che annuncerà il primo Corso dell'anno sportivo 2012/2013.

Come già preannunciato sul Comunicato Ufficiale n. 1 delle precedenti stagioni sportive e ribadito sui CC.UU. successivi, e come già specificato nel testo dei Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di categoria superiore 2012/2013, pubblicati su questo C.U. ed ai quali espressamente si rimanda, con decorrenza dalla stagione sportiva 2000/2001 vige una penalità di punti 10=(dieci), in ordine alle ammissioni/riammissioni ai Campionati di categoria superiore, per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società richiedente, ai Corsi per Dirigenti Sportivi. Si precisa, inoltre, che, con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, il C.R. Campania attribuisce un **bonus** (nella misura di **tre punti**, anch'esso in ordine alle ammissioni/riammissioni ai Campionati di categoria superiore), a favore delle società, che avranno partecipato con almeno **tre dirigenti** ai Corsi in argomento. Il C.R. Campania – L.N.D. ha altresì, deliberato di attribuire, con decorrenza **dall'anno sportivo 2009/2010** (ossia, dal 1° luglio 2009), un ulteriore **bonus**, nella misura di **punti 1 (uno)**, per ogni diverso dirigente, oltre l'indicato limite di tre, fino al limite massimo di cinque punti (conseguenziale a cinque o più dirigenti).

TESSERAMENTO E SVINCOLO DEI CALCIATORI

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2012)

SVINCOLO ON-LINE

Con decorrenza da oggi, **lunedì 2 luglio 2012 e fino a lunedì 16 luglio 2012 – ore 19.00**, ogni società di questo C.R. potrà effettuare **lo svincolo dei calciatori con la procedura on-line, come illustrato nelle riunioni provinciali e nell'allegato al presente Comunicato Ufficiale, utilizzando l'apposita "password", consegnata ai Presidenti delle società, per l'accesso all'area società del sito internet della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo www.lnd.it.**

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell'ambito della L.N.D.), per il **primo periodo** degli svincoli (**2 / 16 luglio 2012 – ore 19.00**) devono essere **depositate a mano presso il C.R. Campania (in tal caso la società depositante ha il diritto – dovere di pretendere la relativa ricevuta)**, ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata (16 luglio 2012 – ore 19.00), **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 16 luglio p.v.**

Per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori "giovani di serie"), che siano tesserati entro il 30 maggio 2012, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo. In ogni caso, lo svincolo è consentito **una sola volta per ciascuno dei due periodi** (la prima nel periodo 2/16 luglio, la seconda nel periodo suppletivo, dal 3 al 17 dicembre), ma anche (ovviamente, ciò vale esclusivamente per lo svincolo suppletivo) in ordine ai calciatori precedentemente, nel corso della stessa stagione sportiva, **utilizzati, anche più volte, in gare ufficiali.**

I calciatori "giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in "lista di svincolo", da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive.

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue: il primo da **lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2012 – ore 19.00**; il secondo (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) da **lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 – ore 19.00**. Per entrambi i periodi vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione (a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento), **a condizione che la lista pervenga al C.R. Campania entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura, ossia entro il 26 luglio 2012 per il primo periodo ed entro il 27 dicembre 2012 per il secondo periodo.**

In ogni caso, si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione degli svincoli, il deposito a mano presso questo C.R.

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto "prestito").

Sia in ordine al primo periodo, sia in ordine al secondo periodo, NON È CONSENTITO IL DEPOSITO PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DELLE LISTE DI SVINCOLO.

Per l'applicazione dell'art. 107 delle N.O.I.F., consultare la Circolare n. 16 del 23 febbraio 1999 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 63 del 25 febbraio 1999 del C.R. Campania. Peraltro, la circolare medesima è stata, in alcuni punti, superata dalle intervenute modifiche all'art. 107 N.O.I.F., di cui alle decisioni del Consiglio Federale del 30 aprile 1999 (C.U. n. 109/A della F.I.G.C. della stessa data), pubblicate in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, nonché al C.U. n. 69 del 21 giugno 2002 della F.I.G.C., pag. 5, pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2002.

Ad esempio, mentre risulta confermato il diritto, del calciatore svincolato, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società a seguito dello svincolo "*in qualsiasi momento della stagione sportiva*", a seguito della modifica dell'art. 107 N.O.I.F., di cui al C.U. n. 109/A del 30 aprile 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, ed a seguito del C.U. n. 69 innanzi citato, è stato precisato che quel "*qualsiasi momento*" è valido, ma a condizione che **non sia ricompreso nel periodo previsto per lo svincolo suppletivo (ossia dal 3 al 17 dicembre, durante il quale periodo, il calciatore svincolato non ha il diritto di tesserarsi): egli deve attendere il giorno successivo alla chiusura del periodo di svincolo suppletivo (ossia, il suo tesseramento non sarà valido, se depositato dal 3 al 17 dicembre; sarà invece valido, se depositato dal 18 dicembre).**

Si pubblica, di seguito, a stralcio, l'art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"):

1. ... omissis ... L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società...

2. ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare...

3. Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate.

4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli Organi Federali competenti.

5. Avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".

7. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Questo C.R. provvederà all'immediata registrazione degli svincoli ed alla pubblicazione, la più tempestiva possibile, dei relativi elenchi su apposito Comunicato Ufficiale.

SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), precedentemente abrogato, è stato nuovamente inserito tra le opportunità di svincolo. Esso consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione (**comunque, entro e non oltre il 29 giugno 2013**).

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli Organi Federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (**a far data dal 1° luglio 2013**).

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell'accordo, rende inefficace l'accordo medesimo.

Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipulazione e, comunque, entro il 29 giugno 2013 (ore 12.00).

Il C.R. Campania provvederà allo svincolo a far data dal 1° luglio 2013.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter.

2. **Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO – AGGIORNAMENTO POSIZIONE – TRASFERIMENTO

Art. 39, comma 2, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109 del 17 giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania): **"La richiesta di tesseramento** è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di **plico raccomandato con avviso di ricevimento**".

I relativi termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 151/A del 7 maggio u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 109 del 10 maggio u.s. di questo C.R e ripubblicato in allegato a questo Comunicato Ufficiale.

La richiesta di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento possono essere anche depositate a mano (**esclusivamente presso la sede del C.R. Campania**), comunque con il corredo obbligatorio del "foglio di trasmissione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.

Fermo restando il limite, di cui ai paragrafi precedenti, in ordine ai calciatori svincolati, il tesseramento dei calciatori **"giovani dilettanti"** può essere, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., chiesto **fino a venerdì 31 maggio 2013**; quello dei calciatori **"non professionisti"** decorre da oggi, lunedì 2 luglio e **termina sabato 30 marzo 2013 – ore 12.00**.

Il tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato alla sussistenza della condizione che la società di tesseramento abbia sede nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risiede con la propria famiglia. Per "famiglia" si intende lo stretto nucleo familiare, costituito esclusivamente "dal marito, dalla moglie e dai figli". Peraltro, è fatta salva l'ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta ai sensi della norma, di cui all'art. 40, comma 3, N.O.I.F.

Le liste di trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, relative al "**primo periodo**" (**lunedì 2 luglio / lunedì 17 settembre 2012, ore 19.00**) devono essere depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata, **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 17 settembre.**

Le stesse modalità, compreso il termine dei dieci giorni dal 17 dicembre, valgono per il "**secondo periodo**" (**da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012, ore 19.00**).

Da **giovedì 6 settembre p.v.** sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento (**non** delle richieste di tesseramento / aggiornamento) **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in conformità ad un calendario, che sarà successivamente pubblicato.

La società, che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o di aggiornamento posizione di tesseramento, ha il **diritto – dovere** di ritirare **immediatamente** le relative ricevute, che saranno consegnate dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e progressivo degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che, nell'interesse delle società, **dalla stagione sportiva 1998/1999 è stato attivato, presso il C.R. Campania, il protocollo computerizzato, sia generale della segreteria, sia specifico del tesseramento e della contabilità.**

Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda alle società – nel loro esclusivo interesse – di rimettere i modelli di tesseramento (richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o richieste di tesseramento militare, ecc.) in plico che NON contenga alcun altro tipo di corrispondenza e con il corredo, come più volte ribadito, del relativo "foglio di trasmissione", con assoluta corrispondenza di quest'ultimo all'effettivo contenuto del plico.

Sia il "foglio di trasmissione", sia i modelli di tesseramento, sempre nell'interesse delle società mittenti, saranno compilati **A MACCHINA** e non a mano, ad evitare erronee interpretazioni di cognomi, nomi, dati anagrafici, che possono comportare anche rilevanti conseguenze sportive, a carico delle società stesse (quali, ad esempio la mancata rilevazione, in ragione di errata registrazione dei dati, di un precedente "vincolo" del calciatore, del quale si chiede il tesseramento).

Art. 39, comma 5, N.O.I.F. (nella sua formulazione modificata, di cui al C.U. n. 109 del 17 giugno 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania): "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso La Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione, a mezzo posta, **purché l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti**, dalla data di spedizione del plico postale, **fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento**" (s'intenda: spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento).

A tale riguardo, va sottolineato che **l'utilizzo del calciatore, anche nel caso di suo tesseramento a mezzo richiesta di tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del relativo deposito, o della relativa spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.**

Sia nel primo, sia nel secondo periodo le modalità del recapito del trasferimento sono:

a) deposito manuale, presso questo Comitato Regionale, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo C.U., presso una delle Delegazioni Provinciali del C.R. Campania;

b) spedizione postale all'indirizzo di questo C.R., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le liste di trasferimento spedite per posta, che pervengano a questo Comitato Regionale in data successiva al decimo giorno che segue il termine prescritto (ossia, per il primo periodo, in data successiva al 27 settembre e per il secondo periodo, in data successiva al 27 dicembre) sono NULLE.

Per esse, non ha alcun valore il timbro di partenza, eventualmente coincidente od antecedente rispetto al 17 settembre (per il primo periodo) ed al 17 dicembre (per il secondo periodo).

Se, viceversa, esse vengono recapitate dal servizio postale entro il termine indicato (27 settembre), la rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella della spedizione postale (non da quella del recapito postale).

Sono parimenti NULLE le liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale, o con qualsivoglia altra modalità, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo periodo dei trasferimenti nell'ambito della L.N.D., ossia dal 18 settembre al 2 dicembre (entrambi compresi) 2012.

In ogni caso, anche nei periodi consentiti si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione del trasferimento, il deposito a mano.

Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescrizioni e limitazioni normative:

- "Le società non partecipanti" ai Campionati professionistici "non possono tesserare come calciatori, cittadini di paesi non aderenti all'U.E. ed all'E.E.E." (nuovo testo comma 7, ultimo c.p.v., art. 40 N.O.I.F. - , pubblicato sul C.U. n. 306 del 3 luglio 1997 della L.N.D., allegato al C.U. n. 1 del 9 luglio 1997 del C.R. Campania);

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2: "Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori *"non professionisti"*, *"giovani dilettanti"* e *"giovani di serie"* (per questi ultimi si intendono i calciatori giovani, dal quattordicesimo anno di età) può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società";

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2 bis: ABROGATO

- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: Omissis "Qualora il calciatore non abbia compiuto il DICOTTESIMO anno di età, la richiesta (di trasferimento) deve essere sottoscritta anche da chi esercita LA POTESTÀ GENITORIALE". La prescrizione vige, come già sottolineato, anche per le richieste di tesseramento e quelle di aggiornamento posizione di tesseramento;

- art. 101 N.O.I.F. - commi 1 e 2: " ... il calciatore "non professionista", "giovane dilettante", o "giovane di serie" non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive ... non può essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive consecutive alla stessa società"; art. 42 – Regolamento della L.N.D. – comma 3: "Le società delle Divisioni Calcio a Cinque, Calcio Femminile, Interregionale e Regionali non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di OTTO calciatori nella medesima stagione sportiva" (modifica dell'art. 38 N.O.I.F. - C.U. n. 166/A del 30 aprile 2004 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 81 del 20 maggio 2004 del C.R. Campania).

L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate prescrizioni comporta la posizione irregolare del calciatore e le conseguenze di cui all'art. 17 C.G.S. (perdita della gara).

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possono essere trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso girone (Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2012 della L.N.D.).

Nel rispetto dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle società sulla seguente specificità normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti "prestiti").

L'art. 101 N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone: "Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di società della L.N.D.; calciatori di sesso femminile; calciatori che giocano nel Calcio a Cinque), o di calciatori "giovani dilettanti" (ossia, calciatori della L.N.D. ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del diciottesimo anno di età), può essere riconosciuto **il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo**. Detto diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive".

L'art. 103 bis N.O.I.F., comma 2 (nella nuova formulazione, pubblicata sul richiamato C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone che "la **risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo** è... consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il **1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive**. Gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere **depositati**, "entro il predetto termine ultimo", presso le Leghe, le Divisioni, i Comitanti Regionali e le Delegazioni Provinciali competenti, **o spediti a mezzo plico raccomandato**, così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, **soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) dal 1° settembre 2012 ed entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni ed i trasferimenti medesimi" (ovvero, entro sabato 1 dicembre 2012).**

Di conseguenza, nel secondo periodo dei trasferimenti, tra i calciatori "non professionisti", o "giovani dilettanti", che siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo periodo (entro il 17 settembre p.v.), possono essere trasferiti ad altra società – sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a titolo definitivo – esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e del termine temporale innanzi indicati.

Per tutti gli altri calciatori, trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti – per il secondo periodo dei trasferimenti – **esclusivamente:**

a) il deposito dell'eventuale risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero "in prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno" del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione consensuale del precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo;

b) il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101 N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.

Ovviamente, i calciatori possono essere trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo definitivo.

La risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", prevista dall'art. 103 bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dal 3 dicembre al 17 dicembre 2012) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione medesima, **a condizione però che la risoluzione sia stata depositata nel periodo compreso tra il 1° settembre (o spedita a mezzo raccomandata postale A.R.) entro sabato 1 dicembre 2012.**

La validità e l'efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale A.R. (e, conseguenzialmente, la validità e l'efficacia del successivo trasferimento), nel rispetto dell'art. 39, comma 5, N.O.I.F., sono tuttavia – a loro volta – condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di spedizione della risoluzione consensuale **sia recapitata al C.R. Campania entro il 27 dicembre** (ossia entro il decimo giorno successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo), fatta salva diversa interpretazione, degli aspetti relativi ai termini temporali, da parte dei competenti Organi.

Le società interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi, presso l'Ufficio Tesseramento di questo C.R., in relazione al recapito di ogni singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale del 27 dicembre.

Ovviamente, la validità e l'efficacia della risoluzione consensuale "fine a se stessa" (ovvero, che non sia stata seguita da successivo trasferimento nel secondo periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al "ritorno" del calciatore alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso "in prestito" ad altra società) e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono anch'esse condizionate e subordinate alla circostanza che la relativa raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 27 dicembre.

VARIAZIONE DI ATTIVITÀ: DA CALCIO AD UNDICI A CALCIO A CINQUE E VICEVERSA

Si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 174/A** del 24 maggio 2011 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 130 del 3 giugno 2011 del C.R. Campania ed alle Circolari n. 38 del 30 giugno 2011 e n. 49 del 15 giugno 2012, **in ordine alla variazione di attività dei calciatori non professionisti o giovani dilettanti, che tesserati per una società di calcio a undici (o di calcio a cinque), possono chiedere** (nei periodi fissati dal Consiglio Federale) **la variazione di attività, fermo restando il tesseramento per la società originaria, assumendo il contemporaneo tesseramento per una società di calcio a cinque (o di calcio a undici) e per la quale società dovrà svolgere esclusivamente l'attività sportiva.**

TESSERAMENTO MILITARE

Si rimanda all'art. 41 N.O.I.F., che recita:

1) Il calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, **entro il 31 dicembre**, il tesseramento militare a favore di altra società, purché essa abbia sede nella Provincia in cui egli presta servizio militare o in Provincia limitrofa sempreché, in quest'ultimo caso, questa non sia limitrofa alla Provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

a) la società per la quale è richiesto il tesseramento militare non disputi il Campionato nello stesso girone di quella titolare del tesseramento ordinario;

b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi di calciatore professionista, si accompagnata dal nulla – osta della società titolare del tesseramento ordinario e dell'accordo scritto tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il periodo del tesseramento militare.

2) Non è ammesso il tesseramento militare di calciatore per calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Professionisti in favore di società della Lega stessa.

3) La richiesta di tesseramento militare va redatta su appositi moduli forniti dalle Leghe o dai Comitati e va inviata alla Segreteria Federale accompagnata da :

- modulo di tesseramento militare compilato in ogni sua parte;

- dichiarazione del comando militare presso il quale il calciatore presta servizio;

- per il calciatore "professionista", inoltre, nulla – osta (da inserirsi nel modulo di richiesta del tesseramento militare) ed accordo, di cui alla lettera b) del comma 1).

4) Il tesseramento militare ha carattere provvisorio e coesiste col tesseramento ordinario in atto. Il calciatore così tesserato, fino alla scadenza del tesseramento stesso, non può prendere parte a gare con la società con cui è in essere il tesseramento ordinario.

Il tesseramento militare scade automaticamente al termine del mese successivo alla data del congedo.

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI – SCADENZA 31 DICEMBRE 2012

Le disposizioni in ordine al tesseramento dei Calciatori Stranieri saranno pubblicate in allegato al Comunicato Ufficiale di giovedì 5 luglio p.v.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI DI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO E SVINCOLO, RELATIVA AI CALCIATORI: DI CITTADINANZA ITALIANA; COMUNITARI; EXTRACOMUNITARI

La normativa per la regolarizzazione degli atti di tesseramento sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale di giovedì 6 luglio p.v.

ALLENATORI

In attesa del complessivo riordino della materia, inerente i rapporti fra le società dilettantistiche e gli allenatori, si riassumono di seguito le disposizioni valide per la stagione sportiva 2012/2013.

È fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato Nazionale Juniores, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, nonché ai Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque – ivi compreso il Campionato Nazionale Under 21 - e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

I Tecnici tesserati con società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria, di Seconda Categoria, di Terza Categoria ed al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante", che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi specifici indetti dal Settore Tecnico e organizzati in via esclusiva dai Comitati della L.N.D.

Qualora i Tecnici non abilitati, che nel corso della stagione sportiva 2011/2012 abbiano allenato in società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria, di Seconda Categoria, di Terza Categoria ed al Campionato Regionale Juniores, non siano stati iscritti d'ufficio ai Corsi per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" entro la stagione sportiva 2011/2012, potranno continuare a esercitare la loro attività anche nella stagione sportiva 2012/2013, con l'obbligo di partecipare al primo Corso utile per il conseguimento dell'abilitazione di che trattasi.

Analogha deroga è concessa nei casi in cui non sia stato ancora possibile organizzare i Corsi regionali per il conseguimento del titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante".

Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l'abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un'eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse dal Campionato Regionale al Campionato Nazionale di Calcio Femminile o promosse al Campionato Nazionale Serie "B" di Calcio a Cinque oppure promosse al Campionato Regionale di Serie C di Calcio a Cinque, intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva.

La deroga scade al termine del primo corso per Allenatori dilettanti o di Calcio a Cinque indetto dal Comitato, nel cui territorio ha sede la Società, e per il quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

Alle società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie "C" o di Serie C/1 maschile, è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

È fatto obbligo alle società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore "squadre minori".

Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell'inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato Nazionale Serie D € 10.000,00
- Campionato di Eccellenza € 9.000,00
- Campionato di Promozione € 7.000,00
- Campionato di 1^a Categoria € 5.000,00
- Campionato di 2^a Categoria € 2.500,00
- Campionato di 3^a Categoria € 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A" € 9.000,00
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2" € 7.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie "A" € 10.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie "A" € 2.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2" € 8.000,00
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B" € 5.000,00
- **Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque € 2.500,00**
- Campionato Juniores Nazionale € 3.000,00
- **Campionato Juniores Regionale € 2.500,00**
- **Allenatore "squadre minori" € 2.500,00**
- Campionato Nazionale "Under 21" Calcio a Cinque € 1.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell'Allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le società e l'allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della società o dell'allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell'accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.

Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione o al Dipartimento di competenza, mediante il deposito della documentazione di cui sopra, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all'inizio dello stesso.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati, Divisioni o Dipartimento Interregionale, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell'allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la società deve rilasciare al tecnico interessato.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli allenatori dilettanti ed agli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

TESSERE PLASTIFICATE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CALCIATORI

La normativa di riferimento, in considerazione dei gravi ritardi, da parte di numerose società del C.R. Campania, sarà pubblicata – con l'indicazione delle relative sanzioni disciplinari – entro il 31 luglio p.v.

GIORNI DI DISPUTA DELLE GARE

Campionati Regionali di Serie C1 e serie C2: **SABATO;**
Campionato di Serie D: **SABATO e DOMENICA**
In ordine al Campionato di Calcio a 5 Serie D 2011/2012, sarà consentita la disputa di gare anche nella giornata del LUNEDÌ, previo accordo scritto (che pervenga nei termini previsti per le variazioni alle gare) tra le due società in gara;
Campionato Femminili "C1" e "C2": **SABATO e DOMENICA.**
Campionato di Calcio a 5 Juniores (maschile e femminile): **DOMENICA e LUNEDÌ.**

ORARI DI GARA CONSENTITI

Campionato Serie C1: **SABATO ORE 15.00,**
Campionato Serie C2: **SABATO ORE 15.00**
Campionato Serie D: **SABATO dalle ore 15.00 alle ore 20.00 (*)**
DOMENICA dalle ore 10,00 alle ore 20,00
LUNEDÌ dalle ore 18,00 alle ore 20,00

Altri Campionati di Calcio a Cinque (l'orario di gara sarà fissato dalle singole società all'atto dell'iscrizione)

orari consentiti:

Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C1: **sabato: dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (*);**
domenica: dalle ore 11.00 alle ore 20.00 (*)

Campionati di Calcio a 5 Femminile Serie C2: **sabato: dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (*);**
domenica: dalle ore 11.00 alle ore 20.00 (*)

Campionati di Calcio a 5 Juniores: **lunedì: dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (*);**
Domenica: dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (*).

(*) esempio: ore 15.00, 15.30, 16.00,, 19.30, 20.00.

Non sono ammessi orari intermedi alla mezz'ora (es. 15.10 oppure 16.40, ecc.)

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, l'orario d'inizio massimo consentito è ORE 17.00, salvo accordo scritto tra le società, per la richiesta di un orario diverso.

SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Si rimanda alla pagina 85 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s., del C.R. Campania.

GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Si rimanda alla pagina 85 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s., del C.R. Campania.

SGOMBERO DELLA NEVE

Si rimanda alla pagina 86 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s., del C.R. Campania.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali. La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2012/2013, che il recupero delle gare sia effettuato il **decimo giorno** successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia di Calcio a Cinque o Calcio a 5 Serie D (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del / o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì (ore 19.00) successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI **NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO**

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania - fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale - ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), *a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale*, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il dirigente di società contattato telefonicamente - ad evitare possibili disguidi, o malintesi - sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima - recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

TEMPO DI ATTESA

Il tempo di attesa per le gare dei Campionati di Calcio a Cinque che si svolgono in ambito Regionale e Provinciale è di **30 (trenta) minuti**, trascorsi i quali l'arbitro non darà luogo all'inizio della gara stessa.

La squadra inadempiente verrà considerata, a tutti gli effetti disciplinari, come rinunciataria, incorrendo nelle sanzioni previste per la rinuncia (perdita della gara, un punto di penalizzazione, ammenda).

La squadra che ritarderà l'orario di inizio della gara incorrerà nelle sanzioni disciplinari (ammende) per ritardata presentazione in campo.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

CAMPIONATI DI CALCIO A 5: SERIE D – FEMMINILE C1 – FEMMINILE C2 – JUNIORES

In conformità alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime due giornate dei Campionati indicati in epigrafe si disputino in **contemporaneità di data ed orario**, anche per la stagione sportiva 2012/2013 come segue:

CALCIO A 5 SERIE D:	SABATO ORE 15.00;
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1:	DOMENICA ORE 11.00;
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2:	DOMENICA ORE 11.00;
CALCIO A 5 JUNIORES:	LUNEDÌ ORE 17.00.

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara".**

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara..*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate dei Campionati di Calcio a Cinque per l'ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle società ospitanti di comunicare alla società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse società ospitate.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2012/2013, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2011/2012, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R, è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2012/2013 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2012 , allegata al C.U. n. 1 del 2 luglio u.s.)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE (in assenza di pubblico)** dei Campionati 2012/2013 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 6 del 1° luglio 2012 (allegata al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s.), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2012/2013 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
 - d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
 - e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). ***La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.***

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C2, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;
 - d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;
 - e) i calciatori di riserva.
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (**ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE**). ***Alle società è raccomandato, per quanto possibile, che sia presente nel recinto di giuoco il medico sociale della squadra.***

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. **Le società sono invitate a far vidimare presso questo C.R., prima dell'inizio del Campionato, la tessera impersonale, relativa ai dirigenti accompagnatori.**

La responsabilità di indicazioni, nella tessera impersonale, di uno o più persone non censite quali dirigenti della società intestataria, ovvero non legittimate ad esservi inserite (ad esempio, tecnici o massaggiatori), è esclusivamente della società richiedente, anche a prescindere dall'eventuale vidimazione da parte di questo C.R.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

Il Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del C.R. Campania, ha ratificato **l'obbligo dell'uso delle tessere plastificate** per tutti i calciatori tesserati, anche al fine del riconoscimento dei calciatori partecipanti alle gare organizzate nell'ambito della stessa Lega. Per la relativa attuazione si rimanda all'apposito paragrafo pubblicato su questo C.U.

Si riportano - di seguito - le norme di attuazione deliberate dal Consiglio Federale per l'identificazione dei calciatori:

- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza, o da altra autorità dello stato all'uopo legittimata, o da un Notaio;
- **mediante tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalle Divisioni o dai Comitati.**

Alla voce "modulistica" del sito internet di questo C.R. è scaricabile il modello per la richiesta della tessera plastificata 2012/2013.

ART. 55 – N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- **La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza.**

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Commissione Disciplinare Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla Commissione Disciplinare Nazionale in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

Le società dei Campionati di Calcio a 5 sono inviate a partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili di Calcio a 5, con particolare riferimento ai Campionati Allievi e Giovanissimi.

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Anche per il 2012/2013, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), in una con gli oneri economici ad esso direttamente e/o indirettamente connessi, di cui all'estratto conto della Segreteria Federale di chiusura anno sportivo, inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2012/2013. Il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società, in conformità agli addebiti, preventivamente eseguiti ed incassati dalla L.N.D.), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 2 al 16 luglio 2012 – ore 19.00).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D.

Si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2012 della L.N.D.**, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s., relativo alla **Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. (polizza assicurativa stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. e l'INA ASSITALIA S.p.A.) in ordine alla nuova procedura di denuncia dei sinistri, procedura in vigore dal 1° luglio 2012.**

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "giovani", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.*

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

*14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 14/12/1972;*

*25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 25/06/1969;*

- le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;

- per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificate a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli artt. 17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VI "La disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal 1° luglio 2007 e pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007, di questo C.R.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 2 del 1° luglio 2012 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in ragione del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

Esso è composto dal Fiduciario regionale, dal Vice-Fiduciario regionale e dai Delegati Provinciali.

L'orario di ricevimento dell'Ufficio per i dirigenti di società, gli incaricati degli Enti o dei Comuni interessati a richiedere informazioni in argomento, è fissato **dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dei giorni di mercoledì e venerdì** di ogni settimana, previo appuntamento, anche telefonico. Si precisa che il ricevimento di società negli indicati orari è riservato **esclusivamente** allo specifico argomento dei campi sportivi (richieste di sopralluogo tecnico, di verifiche, di informazioni, di notizie in ordine alla legislazione in materia, ai Regolamenti tecnico – impiantistici del C.O.N.I., all'Istituto per il Credito Sportivo, ecc.).

Si invitano le società, in considerazione della penuria e del carente livello qualitativo degli impianti riservati al calcio dilettantistico e giovanile nella nostra regione, ad attivare ogni possibile iniziativa, facendo leva anche sull'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania.

Si precisa, infine, che la tassa forfettaria, per ogni singolo sopralluogo tecnico su un campo sportivo, richiesto da un Comune, da un Ente o da un privato, è fissata in **€ 100,00=(euro cento)**, da versare al C.R. Campania a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato *L.N.D. – C.R. Campania*.

Il sopralluogo eventualmente richiesto da una società del C.R. Campania sarà effettuato, previa verifica della capienza sul conto, senza necessità di preventivo versamento, con addebito sul conto della società istante dell'importo dell'effettivo rimborso, non forfettizzato negli indicati **€ 100,00**.

Su un prossimo Comunicato Ufficiale saranno pubblicati i modelli da utilizzare per la richiesta di omologazione dell'impianto sportivo e la relativa normativa di riferimento.

TORNEI INTERNAZIONALI

Le disposizioni in argomento sono riportate sulla Circolare n. 7, della L.N.D., del 1° luglio, pubbli cata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

(Con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011, i Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – LN.D. sono diffusi anche in forma telematica, ovvero sono pubblicati sul Sito Internet.)

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** Le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente, a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali le Divisioni ed i Comitati Regionali dovranno riportare integralmente:

- tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale e dalla Commissione Disciplinare Territoriale;
- i provvedimenti disciplinari assunti dalle Delegazioni Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendo, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

CAMPI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale **regolarmente omologati**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2012/2013, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo

€ 100,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

TASSE PER GARE AMICHEVOLI

Per organizzare una gara amichevole, la società ospitante è tenuta a chiedere preventiva autorizzazione al C.R. Campania ed al versamento della tassa gara come di seguito indicati:

per gare con società della L.N.P. – Serie A e B	€ 52,00
per gare con società della L.N.P. – Serie C	€ 26,00
per gare con società della L.N.D. – Camp. Naz. le Dilettanti	€ 16,00
per gare tra società del Comitato Regionale	€ 11,00
per gare organizzate da società di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque e Amatori	€ 11,00

Alle indicate tasse deve aggiungersi il versamento in conto spese arbitrali, che dovrà essere preventivamente effettuato, contestualmente a quello della relativa tassa gara amichevole, nella misura di seguito indicata:

solo arbitro	€ 52,00
primo e secondo arbitro (per gare di Calcio a Cinque)	€ 104,00
terna arbitrale	€ 130,00
terna arbitrale (gara in tre tempi)	€ 130,00

La società, che richieda l'autorizzazione alla disputa di una gara amichevole, dovrà **far pervenire** al C.R. Campania la relativa richiesta entro il termine del **QUINTO GIORNO** che precede la gara.

La richiesta dovrà essere corredata, a pena di nullità (non è ammessa l'istanza di addebito sul conto), dal versamento cumulativo della tassa gara e dell'importo in conto spese arbitrali (come sopra specificati).

Il versamento sarà formalizzato con un assegno circolare non trasferibile, intestato come segue:

L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA, ovvero mediante vaglia telegrafico dell'importo corrispondente, con dettagliata indicazione della relativa causale (ad esempio: " Gara amichevole X - Y del ore, campo sportivo di- doppio arbitro").

Le gare amichevoli, disputate senza autorizzazione preventiva del C.R. Campania, comporteranno il deferimento obbligato della società organizzatrice (ospitante), da parte del Presidente del Comitato stesso, alla Commissione Disciplinare, per violazione dell'art. 1 C.G.S.

Si richiama l'attenzione sulla gravità delle potenziali conseguenze (ad esempio, sul piano dell'assicurazione anti-infortunistica), nell'ipotesi di disputa di gara amichevole senza preventiva autorizzazione.

TASSE PER L'ATTIVITÀ RICREATIVA

Tassa approvazione fino a 4 squadre	€ 26,00
Tassa approvazione fino a 8 squadre	€ 42,00
Tassa approvazione superiore a 8 squadre	€ 52,00
Tassa affiliazione per ogni squadra	€ 16,00
Deposito cauzionale per ogni squadra	€ 130,00

Alla tassa approvazione ed al deposito cauzionale devono aggiungersi le spese arbitrali, nel rispetto delle vigenti tariffe.

AMMENDE

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia a gare della Coppa Italia di Calcio a Cinque – fase regionale (equivalente alla terza rinuncia).

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura fino a dieci volte quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

DISTRIBUZIONE VALORI FEDERALI

Non essendo stato ancora pubblicato il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C., relativo al costo dei valori federali (liste di svincolo, richieste di tesseramento e/o aggiornamento calciatori, richieste di trasferimento, richieste di tesseramento tecnici, richieste di tesseramento calciatori militari, tessere di riconoscimento dei calciatori, tessere per accompagnatori ufficiali, blocchi distinte gare, tessere S.A.R. ed Amatori), **per la stagione sportiva 2012/2013, i valori medesimi saranno posti in vendita allo stesso costo della stagione sportiva 2011/2012, con riserva di addebito sul conto della società richiedente, nell'ipotesi di un eventuale aumento.**

La società, che acquisti valori federali presso il C.R. Campania, o presso le Delegazioni Provinciali, ha il diritto-dovere di pretendere la relativa ricevuta, con la specifica, in dettaglio, dei valori acquistati.

STAMPATI FEDERALI DELLA L.N.D.

Sul **Comunicato Ufficiale n. 6 della L.N.D. del 1° luglio u.s.**, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s. di questo C.R., sono riportati i costi degli stampati federali della L.N.D.; Tessera riconoscimento calciatori, tessera impersonale, tessera addetto all'arbitro e tessera L.N.D. dirigenti società.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva 2012/2013, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di € 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

CONVENZIONE L.N.D. – U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2012/2013 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 2 della L.N.D. di domenica 1° luglio u.s.**, pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s. di questo C.R.

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale della L.N.D.

RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI D'INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI

Le disposizioni sono riportate sulla Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2012, pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s.

NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ CALCISTICHE E GLI ORGANI D'INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Le disposizioni di carattere generale sono riportate sulla Circolare n. 4 della L.N.D., del 1° luglio 2012, pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s.

DECADENZA DALL'AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D'INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda alla Circolare n. 5 della L.N.D., del 1° luglio 2012, pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2012/2013 sarà consentito a tutte le società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, apporre un marchio e/o scritta dell'Azienda Sponsor.

In applicazione dell'art. 72, comma 4, N.O.I.F., dell'art. 52 del Regolamento della L.N.D. e delle delibere F.I.G.C., adottate in data 13 maggio 1986, 14 dicembre 1991 e 10 giugno 1993 è consentito alle società calcistiche di apporre:

- a) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor, di dimensioni non superiori a **200 cmq.**;
- b) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;
- c) sui pantaloncini da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;
- d) all'interno del numero sul retro della maglia, il marchio dell'azienda fornitrice dell'abbigliamento di gioco, di dimensioni non superiori a **9 cmq.**;

Le disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., al fine di evitare erronee interpretazioni, dovranno essere rispettate da tutte le società appartenenti alla L.N.D.

N.B.: Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni in argomento, ad evitare interventi d'ufficio da parte di questo C.R.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

(Circolare n. 8 della L.N.D. del 1° luglio 2012)

La Circolare n. 8 della L.N.D. del 1° luglio 2012, pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio u.s., richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

RISARCIMENTO EVENTUALI DANNI AUTOVETTURA ARBITRO

Sui prossimi Comunicati Ufficiali sarà pubblicata un'apposita Circolare predisposta da questo C.R. Campania in ordine alla custodia dell'autovettura dell'arbitro (se autorizzato dall'Organo competente) da parte delle società iscritte ai Campionati organizzati nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.

Sarà, altresì, predisposto un modello relativo alla consegna ed al ritiro delle chiavi dell'autovettura arbitrale allo scopo di evitare l'insorgere di eventuali disguidi in argomento.

ORGANICO DEI CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica l'organico dei Campionati di Calcio a Cinque 2012/2013, peraltro, già pubblicato in allegato al C.U. n. 1 di ieri, lunedì 2 luglio 2012.

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 – SERIE C2 E CALCIO A 5 FEMMINILE C1 – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

PERIODO DI RIFERIMENTO: stagioni sportive 2008/2009–2009/2010–2010/2011–2011/2012

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si ripubblicano integralmente, i criteri per l'ammissione ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie C1, Calcio a Cinque Serie C2 e Calcio a Cinque Femminile C1 2012/2013 ed il relativo modello per la formulazione della domanda.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 3 luglio 2012.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**